



## COMUNE DI SEGONZANO

Provincia di Trento

Frazione Scancio 64 - 38047 Segonzano (TN)

tel. 0461 686103 - segreteria@PEC.comune.segonzano.tn.it

www.comune.segonzano.tn.it

Codice Fiscale 00371860222 - Partita I.V.A. 00473450229



Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

### OGGETTO: **LIMITAZIONE DELL'USO DELL'ACQUA POTABILE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI SEGONZANO**

#### **ORDINANZA N. 39/2026**

#### **IL SINDACO**

Premesso che, a causa della persistente scarsità di precipitazioni, fatta eccezione per alcuni eventi sporadici che non hanno consentito un significativo ripristino delle risorse disponibili, si registra una progressiva riduzione della portata delle sorgenti e delle riserve idriche che alimentano le fonti di approvvigionamento a servizio degli acquedotti del territorio comunale.

Ritenuto che, al fine di garantire la continuità del servizio di fornitura di acqua potabile per gli usi domestici alla popolazione, si rende necessario e urgente adottare misure volte a regolamentare e limitare l'utilizzo dell'acqua potabile, fino al superamento dell'attuale situazione di emergenza idrica.

Considerato che la disponibilità della risorsa idrica costituisce un bene essenziale e che, in presenza dell'attuale situazione di carenza, è necessario adottare ogni misura utile a favorirne un uso responsabile e a garantirne la disponibilità per gli usi prioritari.

Rilevato che è pertanto dovere di tutti contribuire al contenimento dei consumi idrici, adottando comportamenti e iniziative idonei a garantire il risparmio della risorsa e a limitarne gli utilizzi non strettamente necessari.

Visto il Regolamento per il servizio dell'acquedotto comunale approvato con Del. Commissariale n. 48 dd. 22.04.2005 e successivamente modificato con Del. Consiliare n.33 dd. 05.10.2006 entrato in vigore dal 01 gennaio 2007, in particolare:

- l'art. 16 "interruzione del servizio" il quale cita testualmente *"l'acqua sarà distribuita continuativamente, il Comune però si riserva per ragioni di ordine tecnico o per sopperire ai fabbisogni di emergenza, di diminuire la pressione o di sospendere l'erogazione dell'acqua"*.
- l'art. 21 "Categorie di fornitura ad uso privato", nel quale si evince che per uso domestico dell'acqua potabile, sono ricomprese le aree di pertinenza degli edifici adibiti all'uso abitazione familiare quali cortili, orti, giardini, cantine.
- l'art. 48 "Sanzioni" nel quale si evince che per le violazioni delle norme contenute nel regolamento, il Comune si riserva di applicare una sanzione amministrativa da un minimo di € 250,00 a un massimo di € 750,00.

Visto lo Statuto Comunale vigente.

Visto il codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige di cui la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

#### **ORDINA**

**Nell'intero territorio comunale il divieto all'uso dell'acqua potabile proveniente dagli acquedotti comunali per usi non strettamente domestici ed in particolare per il lavaggio di autoveicoli (con esclusione degli operatori professionali e impianti autorizzati), per il lavaggio di spazi ed aree private, per il riempimento di piscine private, per ogni altro uso improprio che comporti prelievi anomali da acquedotto, nonché per l'irrigazione di giardini ed orti privati, fatto salvo quanto indicato a seguire.**

**Resta salvo l'utilizzo dell'acqua potabile proveniente dagli acquedotti comunali:**

- per usi commerciali e produttivi;

• per l'irrigazione di orti e aiuole con l'ausilio di innaffiatori manuali, o usando solo per brevi periodi nelle ore serali/notturne impianti di irrigazioni manuali/automatici, al fine di garantire la sopravvivenza delle culture in atto.

Ai sensi dell'art. 16 del vigente Regolamento per il servizio dell'acquedotto comunale, è disposta la riduzione della quantità di acqua erogata dalle fontane pubbliche presenti sul territorio comunale, secondo le modalità tecniche ritenute necessarie dal gestore del servizio idrico.

Le disposizioni della presente ordinanza hanno efficacia dal 11 agosto 2026 e resteranno in vigore fino alla revoca della stessa, in relazione all'evolversi della situazione di emergenza idrica e alla disponibilità della risorsa.

**È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.**

### **DISPONE**

L'invio della presente al cantiere comunale per la modifica dell'erogazione d'acqua delle fontane pubbliche e controllo sprechi d'acqua;

L'affissione della presente all'Albo pretorio comunale e all'albo di tutte le frazioni del territorio comunale.

I Contravventori della presente saranno puniti applicando la sanzione amministrativa prevista all'art.48 del vigente Regolamento Comunale per il Servizio dell'acquedotto (da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 750,00).

*Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.*

**IL SINDACO**  
*Grazia Benedetti*

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993)*